



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6668 del 2013, proposto da:
Comune di **Calvi Risorta**, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi M. D'Angiolella, e con questi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Antonelli n. 48, presso lo studio dell'avv. Sergio Como, per mandato a margine dell'appello;

contro

Rosa Tescione, in proprio e quale legale rappresentante della Società Agricola Milite Albino & C. S.n.c., Maria Teresa Milite, Albino Milite, Gennaro Milite, Romeo Milite, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Girolamo Izzo, e con questi elettivamente domiciliati in Roma, alla via Vigliena n. 10, presso lo studio dell'avv. Alessandro Malara, per mandato a margine della memoria di costituzione in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, Sezione V, n. 3568 del 9 luglio 2013, resa tra le parti, con cui, in accoglimento del ricorso in primo grado n.r. 6077/2008, è stato dichiarato il diritto degli interessati alla corresponsione di somme a titolo di danno patrimoniale, non patrimoniale, indennità di occupazione temporanea per suoli occupati e irreversibilmente trasformati per la realizzazione di un campo sportivo e di viabilità, subordinando alle medesime l'emanazione di decreto di acquisizione, con condanna alle spese del giudizio, ivi compreso il compenso per espletata C.T.U.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Tescione Rosa in proprio e quale legale rappresentante della Società Agricola Milite Albino & C. S.n.c., Maria Teresa Milite, Albino Milite, Gennaro Milite, Romeo Milite

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2016 il Cons. Leonardo Spagnoletti e l'avv. D'Angiolella per il Comune di **Calvi Risorta** e l'avv. Izzo per Rosa Tescione, in proprio e nella qualità di cui in atti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.) Rosa Tescione, anche quale rappresentante della Società Agricola Milite Albino & C. S.n.c., Maria Teresa Milite, Albino Milite, Gennaro Milite, Romeo Milite, tutti nella dichiarata qualità di eredi di Carmine Milite, originario intestatario catastale, in via di riassunzione a seguito di sentenza declinatoria di giurisdizione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1438/2008, hanno proposto ricorso al T.A.R per la Campania, Sede di Napoli, iscritto al n. 6077/2008 per il risarcimento del danno

conseguente a occupazione, non seguita da decreto di esproprio, di suoli distinti in catasto al fg. 7 particelle n. 62, 63, 64, utilizzati per la realizzazione di un campo di calcio comunale e relative aree attrezzate e di una viabilità di collegamento.

Con sentenza n. 3568 del 9 luglio 2013 il T.A.R. per la Campania, in esito a c.t.u. disposta con decreto monocratico, e respinte le eccezioni pregiudiziali del Comune di **Calvi Risorta**, ha accolto il ricorso.

Ritenuto irrilevante il deposito di provvedimento di acquisizione sanante, il giudice amministrativo napoletano ha riconosciute come dovute le seguenti somme, liquidate in relazione ai criteri di cui all'art. 42 bis:

- € 638.728,08 per danno patrimoniale relativo alla perdita del suolo di cui alla particella n. 62;
- € 63.862,81 per danno non patrimoniale concernente la medesima particella;
- € 324.851,21 per indennità da occupazione temporanea sempre relativa al medesimo suolo;
- € 27.798,50 per indennità aggiuntiva da corrispondere all'imprenditore agricolo;
- € 47.539,64 per danno patrimoniale relativo alla perdita del suolo di cui alle particelle n. 63 e 64;
- € 4.753,96 per danno non patrimoniale concernente le medesime particelle;
- € 26.412,07 e € 365,13 per indennità da occupazione temporanea sempre relative ai predetti suoli;
- € 4.544,72 per indennità aggiuntiva da corrispondere all'imprenditore agricolo.

Con la sentenza, pertanto, è stato disposto che il Comune potrà provvedere alla rinnovazione del procedimento di acquisizione sanante previa corresponsione delle anzidette somme, oltre interessi e rivalutazione-

2.) Con appello notificato il 28 agosto 2013 e depositato il 6 settembre 2013, il Comune di **Calvi Risorta** ha impugnato la predetta sentenza, deducendo i motivi di seguito sintetizzati:

1) *Error in iudicando et procedendo. Violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e ss. c.p.a. Inammissibilità del ricorso in primo grado*

Il ricorso in primo grado è inammissibile per cumulo non consentito di domande non connesse, posto che le occupazioni delle distinte particelle 62 da un lato e 63 e 64 dall'altro attengono a separati e non collegati procedimenti espropriativi.

2) *Error in iudicando et procedendo. Violazione e falsa applicazione dell'art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001. Improcedibilità del ricorso in primo grado per difetto di interesse*

L'emanazione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis quanto alla particella n. 62, trasformata per la realizzazione del campo sportivo, determina improcedibilità in parte qua del ricorso.

3) *Error in iudicando et procedendo sotto diverso profilo. Vizio di ultrapetizione*

Anziché dichiarare improcedibile in parte qua il ricorso, e in difetto di impugnazione del provvedimento di acquisizione sanante, il T.A.R. ne ha dichiarato l'irrilevanza e disposto la rinnovazione del procedimento, con ciò violando altresì l'art. 34 c.p.a. pronunciandosi su poteri non ancora esercitati laddove il provvedimento è stato considerato irrilevante.

4) *Error in iudicando et procedendo. Violazione e falsa applicazione degli artt. 63 e ss. c.p.a.*

La nomina del C.T.U. è avvenuta con decreto o comunque ordinanza monocratica anziché con ordinanza collegiale, con conseguente nullità della consulenza e della stessa sentenza fondata sulla medesima.

5) *Error in iudicando et procedendo sotto diverso profilo*

I ricorrenti non avevano provato alcunché onde la C.T.U. anziché costituire mezzo di valutazione della prova si è risolta in mezzo di acquisizione della prova.

6) *Error in iudicando et procedendo. Assoluto difetto di motivazione su circostanza rilevante. Violazione dell'art. 45 d.P.R. n. 327/2001. Violazione del principio di autonomia negoziale. Inammissibilità del ricorso in primo grado*

Il suolo di cui alle particelle nn. 63 e 64 è stato oggetto di cessione bonaria sottoscritta dai ricorrenti, con incasso delle somme convenute, onde il ricorso era inammissibile in parte qua

7) *Error in iudicando et procedendo. Assoluto difetto di motivazione e istruttoria. Violazione degli artt. 40 e ss. e 42 bis d.P.R. n. 327/2001*

Si contesta la valutazione del valore venale dei suoli, come operata dal consulente tecnico d'ufficio, che non ha considerato che essi erano assoggettati a vincoli d'inedificabilità per standard e attrezzature sportive, ha acquisito a titolo comparativo solo tre atti notarili relativi a vendite di suoli con destinazione non assimilabile e ubicati in comuni diversi da **Calvi Risorta**, ha considerato il valore di trasformazione, ossia delle opere realizzate, laddove l'indennità determinata dall'ufficio tecnico ai fini dell'acquisizione sanante della sola particella n. 62 è inferiore a 60mila euro.

Gli appellati, con la memoria di costituzione in giudizio depositata il 17 marzo 2013 e successiva memoria depositata il 27 dicembre 2013, hanno dedotto a loro volta l'infondatezza dei motivi d'appello, in base ai rilievi di seguito sintetizzati:

- i procedimenti espropriativi relativi alla particella n. 62 e alle particelle n. 63 e n. 64 sono teleologicamente collegati, poiché il secondo riguarda la realizzazione di viabilità di accesso (viale delle Palme) al campo sportivo di calcio, onde era consentito il cumulo delle relative domande risarcitorie; peraltro si tratta di eccezione nuova inammissibile perché proposta per la prima volta solo con l'appello;
- l'emanazione della deliberazione consiliare n. 18 del 24 giugno 2013, solo tre giorni prima dell'udienza di discussione, e tardivamente depositata alla medesima, mai ritualmente notificata agli interessati, è inidonea a determinare l'inammissibilità del ricorso in primo grado; né il T.A.R. doveva dare rilievo alla presunta acquisizione sanante con esso disposta;

- i ricorrenti in primo grado hanno prodotto documentazione probatoria relativamente ai fatti dedotti a fondamento della domanda risarcitoria, al contrario di quanto asserito dal Comune appellante;
- la C.T.U. poteva essere disposta dal Presidente o dal Consigliere delegato, si è svolta nel pieno contraddittorio delle parti, è affatto rituale;
- le conclusioni e i valori di stima determinati dal consulente tecnico d'ufficio sono attendibili e condivisibili, considerato che la destinazione non precludeva la realizzazione delle opere a cura dei privati, sia con intervento convenzionato che con intervento diretto, essendo peraltro fissati i.f.t. pari a 1,7 mc/mq, i.f.f. pari a 2,5 mc/mq, rapporto di copertura non superiore a 4,5/10, altezza massima degli edifici pari a m. 11.50 e numero di piani massimo pari a tre compreso piano terra o interrato;
- non vi è stata alcuna cessione bonaria delle particelle n. 63 e 64, e l'atto esibito dal Comune, né autenticato, né registrato o trascritto, e nemmeno protocollato, né accompagnato da quietanze di pagamento, è stato disconosciuto "anche nella firma", onde per avvalersene avrebbe dovuto chiedersene la verifica ex art. 216 c.p.c.;
- in ogni caso la convenzione ha perso efficacia per intervenuta decorrenza del termine di cui all'art. 20 comma 14 d.P.R. n. 327/2001.

Con ordinanza n. 3784 del 25 settembre 2013 è stata accolta l'istanza incidentale di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.

Con ordinanza collegiale n. 2245 del 30 aprile 2014, all'esito dell'udienza di discussione del 21 gennaio 2014, è stata disposta l'acquisizione di:

- copia autenticata ai sensi di legge dell'atto di cessione volontaria dell'8.10.2004 corredata dalle eventuali copie autenticate dei mandati di pagamento e delle quietanze delle relative somme per il pagamento delle aree di cui alle p.lle 63 e 64, con l'indicazione degli estremi delle eventuali trascrizioni e registrazioni

immobiliari o in difetto dell'emissione, nelle more, del provvedimento ex 42-bis anche per le predette particelle;

- certificati di destinazione urbanistica in essere al momento dell'adozione dei provvedimenti di occupazione d'urgenza delle aree per le p.lle 62 - 63 - 64 - 63;

- copia dei versamenti agli interessati delle somme spettanti in base alla deliberazione ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 adottata dal C.C. il 24.6.2013 n. 18; ovvero del deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti Spa, delle relative somme;

- copia del decreto d'esproprio delle aree di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 327/2001 conseguente alla predetta deliberazione n.18.

Con sentenza n. 6380 del 29 dicembre 2014, all'esito dell'udienza del 18 novembre 2014, è stata disposta verifica al fine di determinare "con riferimento al periodo anzidetto (2005/2013), il valore venale delle aree de quibus... utilizzando il metodo sintetico-comparativo, esaminando tutti i documenti all'uopo necessari e tenendo presente che ciò che rileva al riguardo non è soltanto la categoria degli atti di compravendita da cui desumere il probabile valore di mercato dell'area bensì la disciplina urbanistica della rispettiva zona di appartenenza, la morfologia, nonché ogni altra caratteristica dei beni considerati (giacitura, natura geologica, conformazione orografica, accessibilità, ecc)" e nominando quale verificatore il Dirigente regionale dell'Ufficio espropri della Regione".

Con ordinanza collegiale n. 3835 del 3 agosto 2015 è stata concessa al verificatore proroga di quarantacinque giorni per il deposito della relazione.

La relazione di verifica e relativi allegati è stata depositata in segreteria in data 17 luglio 2015.

Con ordinanza collegiale n. 5781 del 21 dicembre 2015, riservata la liquidazione finale del compenso richiesta dal verificatore e "tenuto conto che le parti hanno chiesto in udienza di poter presentare, nel contraddittorio con il verificatore, le

proprie osservazioni, anche in forma scritta, sulle conclusioni contenute nell'atto di verifica" è stato disposto "che il verificatore, con mezzi idonei ed in tempi ragionevolmente brevi, avuto riguardo all'udienza di merito che verrà fissata nel dispositivo che segue, convochi le parti e/o i loro difensori in questo giudizio, al fine di raccogliere le osservazioni che le medesime intendono proporre".

Con controdeduzioni depositate in segreteria il 18 marzo 2016, il verificatore, accogliendo parzialmente i rilievi del consulente di parte degli appellati, ha modificato le conclusioni relative alla stima del valore, individuando le seguenti somme:

- € 317,017,00 per danno patrimoniale relativo alla perdita del suolo della particella n. 62 già attualizzato al 31 dicembre 2015;
- € 31.702,00 per danno non patrimoniale relativo alla perdita del suolo della detta particella già attualizzato al 31 dicembre 2015;
- € 50.356,80 per indennità aggiuntiva dovuta all'imprenditore agricolo, maggiorata di interessi calcolati sino al 31 dicembre 2015;
- € 61.576 per danno patrimoniale relativo alla perdita del suolo delle particelle n. 63 e 64 già attualizzato al 31 dicembre 2015;
- € 6.158 per danno non patrimoniale relativo alla perdita del suolo delle dette particelle già attualizzato al 31 dicembre 2015;
- € 13.180,05 per indennità aggiuntiva dovuta all'imprenditore agricolo, maggiorata di interessi calcolati sino al 31 dicembre 2015.

Con atto denominato "note illustrative" e allegati documenti, depositati il 1° aprile 2016, gli appellati hanno formulato ulteriori rilievi in ordine alle controdeduzioni del verificatore.

Il Comune appellante, a sua volta, con memoria depositata il 17 marzo 2016, ha dedotto, richiamando l'ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 22096 del 29 ottobre 2015, il difetto di giurisdizione amministrativa in ordine alle

controversie concernenti l'indennizzo ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001, insistendo nel merito per l'accoglimento dell'appello anche in ragione delle risultanze della verifica.

All'udienza pubblica del 21 aprile 2016 l'appello è stato discusso e riservato per la decisione.

3.) L'appello in epigrafe è in parte fondato e in parte infondato, nei sensi di seguito precisati.

3.1) E' destituita di fondamento giuridico l'eccezione pregiudiziale spiegata con il primo motivo d'appello, relativa alla pretesa inammissibilità del ricorso cumulativo proposto in primo grado.

In linea generale deve rammentarsi che il divieto di cumulo invocato dall'Amministrazione comunale appellante è specificamente relativo alle azioni impugnatorie, (cfr. tra le tante Cons. Stato, Sez. IV 26 agosto 2014, n. 4277), e non opera comunque quando tra gli atti impugnati sussista una connessione procedimentale o funzionale tale da giustificare un unico giudizio.

Ne consegue che, al contrario, è ammissibile la proposizione di domande di accertamento e condanna in presenza di connessione soggettiva dal lato passivo e attivo, come nel caso di specie, e a più forte ragione in relazione all'evidenziato collegamento tra le due vicende espropriative, posto che, secondo l'incontestata deduzione degli appellati, i procedimenti espropriativi relativi alla particella n. 62 e alle particelle n. 63 e n. 64 sono teleologicamente collegati, poiché il secondo riguarda la realizzazione di viabilità di accesso (viale delle Palme) al campo sportivo di calcio.

3.2) Sono invece fondati il secondo e terzo motivo d'appello, relativo alla sopravvenuta improcedibilità parziale del ricorso in primo grado con riferimento alla domanda risarcitoria relativa all'occupazione e trasformazione della particella n. 62, in relazione alla quale è intervenuta determinazione dirigenziale di

acquisizione sanante n. 9417 del 28 luglio 2014, emanato sulla base della deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 24 giugno 2013.

Salva l'impugnazione del provvedimento -che non consta essere stata proposta- e salvo l'annullamento del medesimo, ogni questione relativa alle indennità ivi determinate deve essere fatta valere dinanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, onde erroneamente il T.A.R. ha pronunciato sul merito.

3.3) Le censure dedotte con il quarto motivo d'appello, relative all'irritualità della c.t.u. siccome disposta con decreto anziché con ordinanza collegiale, sono superate dall'intervenuta rinnovazione in sede di appello a mezzo della verifica tecnica.

3.4) Sono altresì infondate le censure di cui al quinto motivo d'appello, non essendo contestata la titolarità dei suoli, la loro consistenza e la loro destinazione.

3.5) E' altresì infondato il sesto motivo d'appello, relative all'invocata cessione bonaria delle particelle nn. 64 e 65, posto che il relativo atto non è stato mai trascritto né è stato fatto constare il formale rifiuto, pur dopo l'incasso dell'indennità, di pervenire alla stipula dell'atto pubblico di cessione.

3.6) Con riferimento quindi alle suddette particelle, e salvo che intervenga anche per le medesime acquisizione sanante, persiste l'illegittima occupazione e utilizzazione *sine titulo*, in relazione alla quale, pronunciandosi sulle censure dedotte con il settimo motivo d'appello, devono riconoscersi dovute le somme indicate dal verificatore nelle controdeduzioni depositate in segreteria il 18 marzo 2016, le cui conclusioni il Collegio condivide, come di seguito indicate:

- € 61.576 per danno patrimoniale relativo alla perdita del suolo delle particelle n. 63 e 64 già attualizzato al 31 dicembre 2015;
- € 6.158 per danno non patrimoniale relativo alla perdita del suolo delle dette particelle già attualizzato al 31 dicembre 2015;
- € 13.180,05 per indennità aggiuntiva dovuta all'imprenditore agricolo, maggiorata di interessi calcolati sino al 31 dicembre 2015.

Sulle somme anzidette competono gli interessi al saggio legale a far tempo dal 1° gennaio 2016 e sino al pagamento.

4.) In conclusione l'appello deve essere in parte accolto e in parte rigettato, e per conseguenza, in parziale riforma della sentenza gravata, deve dichiararsi il ricorso in primo grado in parte improcedibile, e in parte fondato, rideterminata la misura del risarcimento nella somma complessiva di 80.914,05 (€ ottantamilanovecentoquattordici /05), oltre interessi legali con decorrenza dal 1° gennaio 2016 al soddisfo.

Il Collegio ha esaminato e toccato tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663), laddove gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.

5.) La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione tra le parti delle spese e onorari del doppio grado di giudizio, ponendosi a carico del Comune invece il compenso relativo alla verifica, liquidato come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) così provvede sull'appello in epigrafe n. 6668 del 2013:

1) accoglie in parte e in parte rigetta l'appello, nei sensi di cui in motivazione, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, Sezione V, n. 3568 del 9 luglio 2013, dichiara improcedibile il ricorso in primo grado quanto alla domanda risarcitoria e di condanna relativa alla particella n. 62, e lo accoglie quanto alla domanda risarcitoria e di condanna relativa alle particelle n. 63 e 64, e condanna il Comune di **Calvi Risorta** al pagamento, in

favore degli appellati, della complessiva somma di € 80.914,05 (€ ottantamilanovecentoquattordici /05), oltre interessi legali con decorrenza dal 1° gennaio 2016 al soddisfo, come distinta in motivazione;

2) dichiara compensate per intero tra le parti le spese e onorari del doppio grado di giudizio;

3) pone a carico del Comune di **Calvi Risorta** il compenso relativo alla verificaione, liquidato in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Anastasi, Presidente

Nicola Russo, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Leonardo Spagnoletti

IL PRESIDENTE
Antonino Anastasi

IL SEGRETARIO